Allegato "C" all'atto n. 17.528 di rep. n. 8.179 di racc.

STATUTO

della "FONDAZIONE EMANUELA, LUIGI
E MARIA DALLA VECCHIA – Ente Filantropico –"

ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituito ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), nella forma giuridica della fondazione un Ente Filantropico (Ente del Terzo settore) denominato **"FONDAZIONE EMANUELA, LUIGI E MARIA DALLA VECCHIA – Ente Filantropico"**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La fondazione ha sede in Vicenza, Corso A. Palladio n. 147, ma potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2
OGGETTO – FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. La fondazione, pertanto esercita la seguente attività di interesse generale (così come definita dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto art. 5 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.
La Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga inoltre risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno anche delle seguenti attività di interesse generale:
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di svolgere ricerche nel campo della medicina con preferenza per gli studi di psichiatria con particolare riguardo ai disturbi in giovane età.
Lo scopo potrà essere raggiunto con ogni mezzo ed in particolare con il sostegno a Università, Istituti, Enti nazionali ed esteri anche in forma di borse di studi per studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate.
Le finalità potranno essere perseguite anche organizzando, svolgendo, coadiuvando o promuovendo ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrati-

va, fra cui esemplificativamente il sostegno a:
- Centri di formazione, di studio e di ricerca;
- creazione e sviluppo di banche dati;
- corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento teorici e pratici;
- pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- conferenze, seminari, convegni, tavole rotonde.

La Fondazione attraverso il Consiglio di Amministrazione svolgerà attività di studio e ricerca mirate a:
- mantenere una conoscenza aggiornata dell'operato svolto;
- individuare le necessità del momento e le prospettive future dirette al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.

Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire o partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini della Fondazione e compatibilmente con l'ordinamento giuridico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la Fondazione potrà:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titoli detenuti;
- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ART. 3
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore in sede di costituzione della Fondazione;
b) dai contributi di Enti o privati;

c) da eventuali donazioni;
d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;
e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
4. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4
RISORSE – PRINCIPI DI GESTIONE - BILANCIO

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari, contributi privati e pubblici, ed attività di raccolta fondi, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) nonché, qualora ritenuto dal Consiglio di Amministrazione, dalle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio iniziale.
2. Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, D.Lgs. 117/2017 la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
a) il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire efficacemente le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie ed al fine di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima.
b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione ai sostenitori ed al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti e programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità agli scopi dell'ente; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.
3. La Fondazione finanzia principalmente la sua attività mediante l'impiego delle rendite del patrimonio di cui all'art. 3 con le modalità che di volta in volta verranno considerate più idonee dalla maggioranza del Consiglio e può svolgere attività di raccolta fondi.

4. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi per le finalità indicate all'art. 2 sono deliberate dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e possono essere ulteriormente disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal medesimo organo amministrativo.
5. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile.
7. Eventuali contributi, liberalità o lasciti provenienti da soggetti terzi potranno essere accettati o meno dal Consiglio di Amministrazione e utilizzati secondo le volontà del donante, se compatibili con gli scopi della Fondazione, ovvero destinati a Patrimonio per la loro utilizzazione e/o valorizzazione.
8. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
9. Entro i successivi quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 citato D.Lgs. 117/2017, bilancio che dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.Lgs. 117/2017).
Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.
10. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente ART. 3, comma 3.

ART. 5
LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 6
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 5 (cinque) componenti inizialmente nominati dal Fondatore nell'atto costitutivo. I Consiglieri durano in carica a tempo indeterminato.
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente.
In caso di cessazione di uno o più Consiglieri per dimissioni, impedimento o morte, gli altri costituenti la maggioranza li sostituiscono per cooptazione.
Nel caso venisse a mancare per qualunque causa, la maggioranza dei componen-

ti del consiglio di amministrazione, gli stessi saranno nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza.
2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
3. Le delibere di nomina e di revoca degli Amministratori vengono adottate dagli aventi diritto di cui al precedente comma 1, a maggioranza.
4. La carica di Consigliere dà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nonché ad un compenso annuale deciso dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 8, c. 3, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
5. Il Presidente, i Consiglieri nonché l'Organo di controllo ed il Revisore legale, se nominato, con l'accettazione della carica si impegnano a mantenere la riservatezza su atti e documenti e sui fatti di gestione che riguardano direttamente o indirettamente le attività della Fondazione.

ART. 7
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.
3. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:
(a) nominare il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente;
(b) nominare il Segretario;
(c) assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi;
(d) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
(e) approvare il bilancio di esercizio e, se obbligatorio per legge, il bilancio sociale della Fondazione a norma del precedente ART. 4;
(f) approvare eventuali regolamenti interni;
(g) deliberare in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
(h) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
4. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

ART. 8
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti o dall'Organo di controllo o dal revisore unico se nominato
2. Le convocazioni devono essere fatte con lettera raccomanda con A.R. ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma o con

messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri in carica.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Segretario; se il segretario non è componente del Consiglio di Amministrazione ad esso non spetterà il diritto di voto; il Segretario svolge la funzione di verbalizzante.
8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente ART. 5 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.
9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 9
IL PRESIDENTE – IL VICE-PRESIDENTE
LEGALE RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In particolare, sono compiti del Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) curare, coadiuvato dal Segretario, l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
d) curare l’osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;
e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;
f) nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 10
NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 11
COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione**,** alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 12
REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 13

DENUNCIA AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

ART. 14
DIPENDENTI

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 15
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 16
ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17
DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 18
SCIOGLIMENTO

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.
2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, pre-

vio parere positivo del competente Ufficio del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento. La selezione di tale Ente sarà effettuata mediante un processo valutativo condotto dal Consiglio di Amministrazione, il quale si baserà su criteri predeterminati per assicurare la coerenza con gli obiettivi e le finalità della nostra Fondazione.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 19
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo collegiale) mediante mezzi di telecomunicazione**,** si applica la seguente disciplina:
(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc*.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.
(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.
(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione avviene di norma su iniziativa della fondazione; a tal fine nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche (piattaforma web, codici di accesso, ecc.) per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo (semprechè tali specifiche non sia già indicate nell'avviso di convocazione); peraltro, anche qualora il ricorso ai mezzi di telecomunicazione non fosse previsto nell'avviso di convocazione, il Presidente della riunione potrà, a sua discrezione, consentire al singolo avente diritto che ne faccia espressa richiesta, di avvalersi della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto sopra previsto sub (ii).
(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale redatto in forma pubblica.
(v) nei casi in cui si presenti in capo a uno o più degli aventi diritto un malfunzionamento del collegamento e lo stesso proponga di proseguire i lavori utilizzando un mezzo di telecomunicazione o una piattaforma distinti rispetto a quella utilizzata dagli altri soci partecipanti alla riunione, spetterà a chi presiede la riunione consentire o meno tale variazione in base alle proprie verifiche circa l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto disposto sub (i).

ART. 20
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
F.to SANDRINI GIOVANNI
F.to DIEGO TRENTIN NOTAIO (L.S.)

RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore